



SENT. 227/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 59238 promosso da:

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Bilotti (CF BLTCRN72D69D122H) - (indirizzo PEC: caterina.bilotti@avvocaticrotone.legalmail.it) -

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli avvocati Patrizia Ciacci (codice fiscale CCCPRZ58P64F839R pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it), e Clementina Pulli (codice fiscale PLLCMN62C55E506T; pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale rilasciata per il presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla Via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo;

per la riforma

della sentenza n. 91/2021, depositata in data 11.03.2021, della Sezione giurisdizionale della Calabria.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Giorgiantoni Eliana, l'avv. Sergio Falcone, per delega dell'avv. Bilotti, per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico, su delega dell'avv. Ciacci, per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, presentato in data 26.10.2020, con il quale la sig.ra OMISSIS, collaboratore scolastico a tempo indeterminato, ha richiesto l'accertamento dell'invalidità civile in misura superiore al 74%, ai fini del riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, consistente nell'accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto.

Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente impugnava il verbale di revisione della Commissione medica integrata Asp-Inps che, in sede di visita del 4.02.2020, le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità del 46% e chiedeva, in via istruttoria, la

nomina di CTU medico legale al fine di accertare l'invalidità superiore al 74%.

2. Con la sentenza qui impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria dichiarava l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art.153 c.g.c., posto che con la domanda amministrativa in atti, redatta sul modulo dell'Inps in data 24.03.2014 la ricorrente chiedeva il riconoscimento dello stato invalidante, ai sensi della legge n. 118 del 1971, nonché della legge n. 104 del 1992, non venendo impugnato alcun provvedimento amministrativo di diniego del beneficio di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 rilevando che l'accertamento (medico) dello stato invalidante costituisce soltanto uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione.

3. Ha interposto gravame avverso la pronuncia la signora OMISSIS deducendo **“Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 c. 3 l. 288/2000 - nullità della sentenza o del procedimento”.**

Quanto al richiamo all'art. 153 del codice di giustizia contabile secondo cui i ricorsi sono inammissibili quando si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa, errerebbe il giudice di primo grado a ritenere necessaria l'impugnazione di un provvedimento amministrativo di diniego del beneficio in oggetto dal momento che non è previsto un modello di domanda ex art. 80 comma 3, l. n. 388/2000, invero, per ottenere il beneficio per cui è causa (accredito dei contributi figurativi) dovendo il cittadino presentare all'Inps un'istanza di applicazione della maggiorazione allegata alla domanda di pensione e corredata

del verbale e/o sentenza di accertamento dell'invalidità, che deve precedere la domanda stessa.

Sarebbe quindi proprio la sentenza della Cassazione Civile- Sezioni unite - dell'8.07.2019 n. 18271 a sconfessare l'assunto del giudice di primo grado secondo cui non sarebbe possibile l'azione di mero accertamento di un fatto presupposto, appartenente ad un *sub* procedimento della fattispecie costitutiva del diritto. Quanto al richiamo all'art. 153 del codice di giustizia contabile errerebbe il giudice di primo grado posto che la necessità attuale di vedere accertata la sussistenza del requisito sanitario per poter poi godere del beneficio dei contributi figurativi sarebbe finalizzata all'incremento dell'anzianità contributiva. Vi sarebbe, pertanto, violazione di legge ed erroneità nell'interpretazione ed applicazione della norma in quanto l'istanza amministrativa per la maggiorazione, da prodursi insieme alla domanda di pensione, richiederebbe l'allegazione del verbale della Commissione medica integrata Inps o della sentenza accertativa dell'invalidità superiore al 74%.

3. Si è costituito in giudizio l'INPS con memoria in data 19.3.2024, invocando il rigetto del gravame.

Nel costituirsi in giudizio la difesa dell'INPS ha ribadito l'inammissibilità dell'originario ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa, ex articolo 153, comma 1, lettera b), c.g.c..

Ha rilevato che nessuna domanda di attribuzione del beneficio di cui all'art. 80, co. 3, l. 388/ 2000 è mai stata presentata, né all'atto di pensionamento né antecedentemente.

In sede di accertamento sanitario la ricorrente, con domanda del 24.03.2014, si è limitata a chiedere l'accertamento dello *status* di invalidità, ai fini della legge n. 118/1971, nonché ai sensi della legge n. 104/1992, senza specificare in alcun modo l'interesse a beneficiare di quanto previsto dall'art 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Non coglierebbe inoltre nel segno la tesi secondo cui la mancata previsione nel modello di presentazione della domanda amministrativa di un'apposita sezione dedicata all'attribuzione dei benefici in questione sia dirimente ai fini di poter chiedere il beneficio. Ha quindi insistito per il rigetto del gravame.

All'udienza pubblica l'avv. Falcone, su delega dell'avv. Bilotti, ha insistito per l'accoglimento dell'appello rilevando una carenza di interesse e richiamando la sentenza della Cassazione n. 30636/2022, in relazione alla non necessità del previo pensionamento per il riconoscimento della maggiorazione contributiva. L'avv. Giannico si è riportata alla memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Al termine della discussione il giudizio è stato assunto in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I.La l. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "*A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in*

materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa". Il beneficio consiste nella maggiorazione dell'anzianità contributiva del lavoratore di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa; a tal fine vanno presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1 gennaio 2002 (Cass. n. 9960 del 2005).

Come chiarito dalla giurisprudenza, la richiamata normativa attribuisce al lavoratore il beneficio dell'accredito ancor prima del verificarsi degli (ulteriori) eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico; logico corollario di quanto precede è la sussistenza di un interesse ad agire per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva quale diritto distinto ed autonomo

(rispetto al diritto a pensione), previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima (*in terminis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 253/2023).

Nella fattispecie non è in contestazione tra le parti la carenza, al momento della proposizione del ricorso, della domanda amministrativa volta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. La ricorrente aveva chiesto, con la domanda originaria, (solo) l'accertamento dello stato invalidante ai sensi della legge n. 118/1971, nonché ai sensi della legge n. 104/1992, all'esito della quale la Commissione medica integrata Asp-Inps le aveva riconosciuto soltanto la percentuale di invalidità del 46%.

Il giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione dell'INPS, accertava che *“con la domanda amministrativa in atti, redatta sul modulo dell'INPS in data 24 marzo 2014, la ricorrente chiedeva il riconoscimento dello stato invalidante”* ma non risultava alcuna richiesta volta al conseguimento del beneficio di cui all'art. 80 della l. n. 388/2000, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 153, c. 1 lett. b) del codice di giustizia contabile.

Ad avviso del Collegio la pronuncia è meritevole di conferma posto che l'ente previdenziale non si è pronunciato pregiudizialmente sul diritto al conseguimento del beneficio di cui trattasi; ciò in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile che esclude la possibilità di effettuare un accertamento ai fini di cui all'art. 80 cit., in assenza di previa domanda amministrativa (Corte dei conti, Sez. I

App. n. 253/2023 cit, Sez. II App., n. 268/2019, Sez. III App., n. 123/2020).

Lo stesso giudice di legittimità, in numerose pronunce, condiviso il pronunciamento di inammissibilità di domande in cui il ricorrente avesse chiesto, con la domanda originaria, (solo) l'accertamento dell'invalidità nella misura di almeno il 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Anche nella richiamata pronuncia n. 30636/2022 la Corte di cassazione ha evidenziato un distinguo tra fattispecie rilevando come in diversi precedenti la stessa Corte avesse affermato che, *“in continuità con precedenti arresti (in particolare sulla scia del principio di Cass., sez. un., n. 27187 del 2006 e con richiamo di Cass. n.25395 del 2016; Cass. n. 9013 del 2016 e Cass. n. 9960 del 2005) ... in assenza di un'espressa domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non fosse proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza”*.

Pur non essendo revocabile in dubbio che in capo all'istante, previa domanda amministrativa all'Inps, sussista l'interesse ad ottenere "il beneficio" dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico risultando il relativo interesse sostenuto dalla previsione specifica dell'art. 80, più volte citato, quale diritto autonomo e distinto e non presupposto di fatto del diritto a pensione, la mera richiesta di accertamento

dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74%, dedotta in fattispecie, non integrando la domanda amministrativa necessaria a costituire il presupposto per il beneficio *de quo*, resta insuscettibile di domanda giudiziaria in via diretta.

L'appello va, quindi, rigettato, con integrale conferma della gravata sentenza.

Le spese di giudizio vanno compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c., vertendo la controversia su questione pregiudiziale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello, con integrale conferma della impugnata sentenza.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 17 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente (Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 17 SETTEMBRE 2024

il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 17 SETTEMBRE 2024

il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE